

RiMe

Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea

ISBN 9788897317678

ISSN 2035-794X

numero 9/I n.s., dicembre 2021

Il ruolo degli accordi notarili nei fallimenti a Lione tra XVI e XVII secolo: una gestione privata dell'insolvenza

The role of notarial agreements in bankruptcies in Lyon
between the 16th and 17th centuries: a private
management of insolvency

Marta Lupi

DOI: <https://doi.org/10.7410/1501>

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
Consiglio Nazionale delle Ricerche
<http://rime.cnr.it>

Direttore responsabile | Editor-in-Chief

Luciano GALLINARI

Segreteria di redazione | Editorial Office Secretary

Idamaria FUSCO - Sebastiana NOCCO

Comitato scientifico | Editorial Advisory Board

Luis ADÃO DA FONSECA, Filomena BARROS, Sergio BELARDINELLI, Nora BEREND, Michele BRONDINO, Paolo CALCAGNO, Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Antonella EMINA, Vittoria FIORELLI, Blanca GARÌ, Isabella IANNUZZI, David IGUAL LUIS, Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ, Giorgio ISRAEL, Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Germán NAVARRO ESPINACH, Francesco PANARELLI, Emilia PERASSI, Cosmin POPA-GORJANU, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Eleni SAKELLARIU, Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Przemysław WISZEWSKI.

Comitato di redazione | Editorial Board

Anna BADINO, Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Angelo CATTANEO, Isabella CECCHINI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI, Riccardo CONDRÒ, Alberto GUASCO, Domenica LABANCA, Maurizio LUPO, Geltrude MACRÌ, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI, Rosalba MENGONI, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI, Giulio VACCARO, Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI.

Responsabile del sito | Website Manager

Claudia FIRINO

© Copyright 2021: Author(s)

Gli autori che pubblicano con *RiMe* conservano i diritti d'autore e concedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione con i lavori contemporaneamente autorizzati ai sensi della

Authors who publish with *RiMe* retain copyright and grant the Journal right of first publication with the works simultaneously licensed under the terms of the

“Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License”.



RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.cnr.it>)

Direzione e Segreteria | Management and Editorial Offices: via G.B. Tuveri, 128- 09129 Cagliari (I).

Telefono | Telephone: +39 070403635 / 070403670.

Invio contributi | Submissions: rime@isem.cnr.it

Special Issue

Il Notaio nella società dell'Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)

The Notary in the Mediterranean European Society (14th-19th centuries)

A cura di / Edited by

Gemma T. Colesanti - Daniel Piñol - Eleni Sakellariou

RiMe 9/I n.s. (December 2021)

Special Issue

Il Notaio nella società dell'Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)

The Notary in the Mediterranean European Society (14th-19th centuries)

A cura di / Edited by
Gemma T. Colesanti - Daniel Piñol - Eleni Sakellariou

Table of Contents / Indice

Daniel Piñol - Eleni Sakellariou <i>Il Notaio nella società dell'Europa Mediterranea (secc. XIV-XIX.)</i> <i>Introduzione / The Notary in the Mediterranean European Society (14th-19th centuries). Introduction</i>	7-10
Daniel Piñol <i>Public notaries in medieval Catalonia: some considerations</i>	11-42
Francesco Borghero <i>Notai al servizio degli enti ecclesiastici e mobilità sociali in Italia nel Basso Medioevo (XII-XV secolo). Storiografia recente, casi di studio e prospettive di ricerca / Notaries in the service of ecclesiastical institutions and social mobility in Italy in the late Middle Ages (12th-15th centuries). Recent historiography, case studies and research perspectives</i>	43- 70

Sarina Kuersteiner 'Ad instar quatuor elementorum': <i>Medical and Literary Knowledge in Salatiele's Ars notarie (1242-1243)</i>	71-108
Henrik-Riko Held <i>Cessio</i> in the documents of Thomasinus de Savere, <i>notarius iuratus</i> and <i>scriba communis</i> in Dubrovnik 1277-1286	109-142
Emanuele Carletti <i>Religiones novae e notariato in Italia tra XIII e XIV secolo / Religiones novae</i> and the notariat in Italy between the 13th and 14th centuries	143-178
Laura Esposito "Scribere nomen in hoc libro defunctorum". <i>Qualche riflessione sulla prassi testamentaria della diocesi di Caiazzo e sulle sue forme di memoria (secc. XIV-XVI) / "Scribere nomen in hoc libro defunctorum". Some reflections on the testamentary practice of the diocese of Caiazzo and on its forms of memory (14th-16th centuries)</i>	179-205
Jaume Marcé Sánchez <i>The Participation of the Hospital of the Holy Cross in the Second-Hand Market through the Notarial Documentation (Barcelona, 1422-1458)</i>	207-247
Adinel C. Dincă <i>Mentalità e pratica legale ai confini dell'Europa latina medievale: notai pubblici in Transilvania (secoli XIV-XVI) / Legal mentality and practice on the borders of medieval Latin Europe: public notaries in Transylvania (14th-16th centuries)</i>	249-286
Alessia Dessi <i>Pomponio Leto e la topografia del Quirinale nei protocolli notarili / Pomponio Leto and the topography of the Quirinale in the notarial protocols</i>	287-310
Gemma T. Colesanti - Eleni Sakellariou <i>La conservazione degli atti notarili a Benevento tra tardo medioevo e prima età moderna / The history of the preservations of notarial acts in Benevento between the late Middle Ages and the early modern age</i>	311-334
Aristea Stef. Gratsea <i>Galeotti e andiscari nelle navi veneziane. Il caso del notaio Demetrio Baron /</i>	335-372

Oarsmen and *andiscari* in Venetian ships: The case of the notary
Demetrio Baron

Giulia Moretti Corsi 373-414
Palazzo Cardelli e il contesto topografico tra acquisizioni e nuove soluzioni edilizie / Palazzo Cardelli and the topographical context between acquisitions and new building solutions

Tamara Decia 415-432
Gli atti notarili: una fonte per lo studio sulla guerra di corsa e sulla quotidianità dei marittimi. Il caso del Marchesato del Finale nel XVII e XVIII secolo / Notarial acts: a source for studying the privateering and everyday life of seafarers. The case of the Marquisate of Finale in the 17th and 18th centuries

Raffaele Pittella 433-472
Scritture dello Stato e archivi notarili a Roma in età barocca / State documents and notarial archives in Rome in the Baroque age

Marta Lupi 473-494
Il ruolo degli accordi notarili nei fallimenti a Lione tra XVI e XVII secolo: una gestione privata dell'insolvenza / The role of notarial agreements in bankruptcies in Lyon in the 16th and 17th centuries: a private management of insolvency

Marcella Lorenzini 495-525
Oltre la certificazione: l'attività di intermediazione finanziaria dei notai nel Seicento in una città della Terraferma veneta / Beyond certification: notaries' financial intermediation in the seventeenth century in a city of the Venetian mainland

Rita Mascolo 527-561
The decline of the commons and the reshaping of juridical-institutional and production systems in Terra di Bari after the Unification of Italy

Il ruolo degli accordi notarili nei fallimenti a Lione tra XVI e XVII secolo: una gestione privata dell'insolvenza¹

The role of notarial agreements in bankruptcies in Lyon in the 16th and 17th centuries: a private management of insolvency

Marta Lupi

(Tilburg Law School, Public Law & Governance)

Date of receipt: 11/03/2021

Date of acceptance: 17/12/2021

Riassunto

Grazie alle proprie fiere, la Lione del XVI secolo fu uno dei centri nevralgici dello scambio commerciale e finanziario internazionale. Il tribunale della Conservation aveva competenza sui fallimenti verificatisi per debiti di fiera. Tuttavia, i mercanti mostrarono una marcata preferenza per le soluzioni stragiudiziali, ricorrendo frequentemente agli accordi notarili. I notai lionesi, dunque, ebbero un ruolo fondamentale nella mediazione dei conflitti economici, che mantennero anche nel secolo successivo.

Parole chiave

Fallimento; Accordi notarili; Mercanti; Conservation.

Abstract

During the 16th century, Lyon reached a leadership position within the international market thanks to its fairs that used to attract merchants-bankers from all over Europe. Despite a court competent for insolvency cases that occurred during the fairs, merchants showed a marked preference for out-of-court solutions, frequently resorting to notarial agreements. Thus, Lyon notaries played a key role in the mediation of economic conflicts and maintained it also during the 17th century.

Keywords

Bankruptcy; Notarial deeds; Merchants; Conservation.

¹ This article was made possible by the European Research Council (Starting Grant 714759); the author is a PhD researcher in Legal History at TLS, in the frame of the CLLS project, awarded by the European Research Council in August 2016, as part of the Horizon 2020-programme (ERC Starting Grant, nr 714759); the project is hosted by Tilburg University (NL), at the Department of Public Law, and Governance and within the Institute for the History of International Law (i-HILT).

1. *Il fallimento nella giurisdizione commerciale lionese.* - 2. *Il fallimento nei registri dei notai lionesi tra il XVI e XVII secolo.* - 3. *La giustizia privata degli atti notarili.* - 4. *La sentenza di omologazione della Conservation: uno strumento di tutela dei debitori.* - 5. *La lingua degli atti notarili.* - 6. *Conclusione.* - 7. *Bibliografia.* - 8. *Fonti.* - 9. *Curriculum vitae.*

A partire dalla fine del XV secolo, grazie all'istituzione di quattro fiere annuali, Lione fiorì quale centro nevralgico del commercio internazionale, ricoprendo un ruolo economico cruciale, analogamente a quanto avvenne nel XII secolo alle fiere della Champagne e di Brie (Huvelin, 1897, p. 288), delle quali il sovrano francese imitò la politica fiscale².

Il processo di creazione delle quattro fiere internazionali lionesi ebbe inizio nel 1420, quando Carlo VII, ancora reggente, istituì le prime due, di Pasqua e del 15 novembre, della durata di sei giorni ciascuna. Seguirono, da un lato, la concessione di una terza fiera, nel 1444 (Brésard, 1914, p. 9) e, dall'altro, l'ampliamento della durata a venti giorni di ciascuna di esse. Infine, con l'editto dell'8 marzo 1463, Luigi XI concesse le lettere di franchigia con le quali accordò alla città quattro fiere annuali della durata 15 giorni ciascuna, libere da imposizioni fiscali, per tutti i mercanti che le frequentassero, e dove le monete straniere avrebbero avuto libero corso (*Ibi*, pp. 20-21). A partire da questo momento, l'attività mercantile e finanziaria della città ebbe una crescita esponenziale, al punto che, già nei primi decenni del XVI secolo, sarebbe stato difficile riconoscere nella nuova capitale commerciale la Lione degli anni Settanta del 1400 (Dini, 2006, p. 442).

La felice posizione geografica della città, che già l'aveva favorita in epoca romana, tornava dunque a dimostrarsi propizia a partire dalla fine del XV secolo, giocando indubbiamente un ruolo chiave nella sua evoluzione: posta all'incontro tra i due fiumi del Rodano e della Saona, e non lontana da Ginevra, le cui fiere internazionali rivaleggiavano con quelle delle Fiandre, Lione era immancabilmente una tappa sul percorso dei mercanti e dei banchieri provenienti dai paesi confinanti. Si imponeva, dunque, come crocevia di collegamento e snodo del commercio tra il Mediterraneo, le grandi aree commerciali dell'Italia, dei Paesi Bassi e della Spagna, e i territori nord-

² Le fiere di Champagne, infatti, in seguito all'annessione della regione al Regno di Francia, avvenuta alla fine del XIII secolo (1285), decadde a causa della nefasta politica commerciale di Filippo IV, che rappresentò una fallimentare inversione di tendenza rispetto al regime liberale fino ad allora condotto dai conti della Champagne, grazie al quale le fiere avevano prosperato. Si veda Edwards - Ogilvie, 2011, p. 9.

occidentali (Le Gouic, 2019, p. 22), grazie anche alla navigabilità del Rodano che agevolava ancor più i collegamenti con le altre regioni della Francia.

Inoltre, fondamentale fu il ruolo giocato dalla politica fiscale messa in atto dal re, tale da rendere le fiere economicamente attraenti anche per tutti i mercanti stranieri. Analogamente ai conti della Champagne, infatti, la corona francese si astenne dal concedere vantaggi particolari a specifici gruppi di interesse locali, che avrebbero discriminato gli operatori economici stranieri. Al contrario, garantendo ampi privilegi anche a questi ultimi, la capacità attrattiva delle fiere lionesi crebbe rapidamente. Il re, oltre a concedere numerose lettere patenti che, nel tempo, confermarono o ampliarono i vantaggi fiscali delle fiere (Brésard, 1914, pp. 114-115), rinunciò all'esercizio del diritto di albinaggio³, nonché al diritto di promuovere rappsaglia nei confronti dei mercanti stranieri, anche quando la Francia fosse entrata in guerra con il loro paese di origine (Godart, 1905, pp. 39-41).

A partire dal 1460 circa, il successo delle fiere lionesi crebbe a tal punto, a scapito di quelle di Ginevra, da provocarne il declino. Si trattò delle conseguenze di una precisa strategia di Luigi XI, il quale, desideroso di finanziare la propria politica espansionistica, necessitava di maggiori entrate nelle casse reali. Pertanto, applicò opportunamente una rappsaglia (De Roover, 1963, pp. 290-291) nei confronti di Ginevra, stabilendo, nel 1463, che le fiere di Lione si dovessero tenere esattamente nei medesimi giorni di quelle ginevrine, al solo fine di sostituirle (Dini, 2006, pp. 441-442). Con le lettere patenti del 25 ottobre 1462, vietò, inoltre, ai mercanti francesi di frequentarle, ordinando la confisca delle merci degli stranieri che attraversassero la Francia per raggiungerle (Godart, 1905, pag. 33). Con la decadenza delle fiere di Ginevra, iniziata nel 1464 (De Roover, 1963, p. 291) molti furono i mercanti banchieri stranieri che si trasferirono direttamente a Lione. L'intera nazione fiorentina si spostò nella città francese nel 1467, ove, nell'immediato, si utilizzarono gli statuti ginevrini, che rimasero in vigore fino al 1501 (Pallini-Martin, 2018, p. 61).

Numerose furono le banche fiorentine che si installarono nella nuova capitale commerciale francese, tra cui il Banco Medici (De Roover, 1963, pp. 289-311). La presenza italiana fu massiccia: secondo una stima riportata da Pallini-Martin, già nel 1469 si potevano contare una trentina di compagnie fiorentine, lucchesi e

³ Il *droit d'aubaine*, o *ius albinatus*, era il diritto del sovrano di confiscare tutte le proprietà, beni e persone, dello straniero che morisse in terra francese senza lasciare eredi diretti. Si veda Javanaud, 2010.

genovesi (Pallini-Martin, 2018, p. 59), le quali, oltre ad aprire numerosi banchi, portavano alle fiere principalmente beni di lusso, quali drappi serici e spezie (Matringe, 2016, p. 175). Le nuove filiali lionesi di banche e società commerciali italiane rappresentarono, pertanto, una parte consistente dell'economia delle città di origine, al punto che, perfino l'ambasciatore veneziano Navagero si riferì ai pagamenti effettuati alle fiere di Lione come al fondamento del commercio del denaro di tutta Italia, oltre che della Spagna e della Francia (Tognetti, 2013, p. 9)⁴.

In particolare, la nazione fiorentina rappresentò forse la comunità più influente nella Lione del XVI secolo, se si guarda al ruolo di primo piano che rivestì nella fase dei pagamenti di fiera⁵, nei finanziamenti in favore della corona francese oltre che in numerosi eventi istituzionali (Olivier-Martin, 1938, p. 466)⁶. Nel giro di 13 anni, il numero dei suoi membri aumentò considerabilmente, passando dai 29 del 1488 ai 46 del 1501 (Pallini-Martin, 2018, p. 61⁷). In questo contesto, si comprende come la procedura di fallimento cosiddetta "all'italiana", intesa come un istituto giuridico riservato alla categoria dei mercanti, abbia potuto esercitare la propria influenza sulla *déconfiture* francese⁸.

1. Il fallimento nella giurisdizione commerciale lionese

Per quanto la crescita economica abbia favorito i successi commerciali delle compagnie lionesi, verso la fine del XVI secolo, numerosi furono i casi di dissesto finanziario che sfociarono in bancarotta. In particolare, le difficoltà economiche della piazza lionese si manifestarono in concomitanza con le guerre di religione che funestarono la Francia tra il 1552 ed il 1598 e in cui Lione fu direttamente coinvolta, a seguito delle occupazioni protestanti della città, che comportarono l'interruzione del traffico commerciale lungo il Rodano. Inoltre, le misure adottate dalla corona per far fronte alle ingenti spese belliche determinarono un aumento delle imposizioni fiscali, consistenti nell'istituzione, da un lato, di nuove dogane che appesantivano i costi delle merci e, dall'altro, di nuove tasse sui cambi oltre a ridurre consistentemente i

⁴ Si veda anche Duby, 2001, pp. 521-522.

⁵ Per il ruolo preponderante della Nazione fiorentina nelle tre fasi dei pagamenti delle fiere lionesi, si veda Gascon, 1971, pp. 242-251.

⁶ Si veda anche Gascon, 1971, pp. 369-361.

⁷ Si veda anche Orlandi, 2002, p. 45.

⁸ In proposito, Hilaire, 1986, pp. 317-319.

privilegi di fiera. Pertanto, gli onerosi costi delle guerre sostenute dalla corona francese, grazie proprio ai finanziamenti forniti dai banchieri lionesi, furono all'origine di una serie di fallimenti di alcune tra le più importanti compagnie commerciali installate a Lione, di cui molte di origine italiana (Bayard, 1971, pp. 1251-1255).

Secondo la ricostruzione fatta da Gascon nel suo studio sul commercio lionese durante il XVI secolo, età d'oro delle fiere, nel periodo intercorrente tra il 1559 ed il 1580, si possono individuare due diverse fasi: la prima, tra il 1559 ed 1570, in cui gli accordi stipulati da debitori in stato di dissesto finanziario sono presenti nei libri notarili ma restarono comunque un numero limitato, ed una seconda fase, iniziata nel 1571, che, al contrario, vide un rapido aumento del numero dei fallimenti, i quali coinvolsero, fra le altre, alcune delle più importanti compagnie lionesi.

Per quanto la difficile congiuntura economica avesse colpito l'attività commerciale e finanziaria nel suo complesso, le conseguenze si ripartirono eterogeneamente tra i diversi mercanti banchieri che frequentavano le fiere, e, se tra i francesi furono duramente messi alla prova i mercanti di drappi di seta, tra le nazioni straniere, quelle tedesca e italiana subirono una forte crisi soprattutto nel settore finanziario: in primis le banche lucchesi, con il dissesto di compagnie quali quella di Bartolomeo Cenami, Vincent Arnolfini e di Bernardi e Bernardini, seguite da quelle fiorentine, tra cui spiccava la banca Martelli (Gascon, 1971, p. 603).

Nel XVII secolo, anche grazie alla conferma dei privilegi operata da Enrico IV, oltre ad una riconversione economica nell'industria della seta (Bayard, 2011, pp. 135-137), l'attività commerciale, pur non tornando più a fiorire come nei decenni precedenti, riprese, e, con essa, accanto alle fortune, anche i casi di dissesto economico, pur essendo mutata la tipologia degli operatori⁹.

La magistratura competente per i casi di fallimento era la *Conservation des foires de Lyon*, una giurisdizione originariamente sorta esclusivamente per l'amministrazione della giustizia di fiera, con la specifica funzione di dirimere tutte le controversie, di natura civilistica e penalistica, sorte nell'ambito e a

⁹ Dai fallimenti del periodo 1618-1655, documentati nel fondo FF degli Archivi Municipali di Lione, infatti, sono praticamente assenti i banchieri, mentre, accanto ad alcuni ricchi mercanti, compaiono numerosi artigiani del settore serico. Vedi anche Jeanne-Marie Dureau in 1C 651934 SAL.

causa delle quattro fiere annuali ("durant lesdictes foires et à cause d'icelles"¹⁰), tra mercanti o tra questi e gli ufficiali del re¹¹, ed in carica, pertanto, solo per il tempo necessario a regolare dette questioni.

La prima fonte normativa che ne faccia menzione è rappresentata dall'ordinanza dell'8 marzo 1463¹², con la quale Luigi XI, oltre a concedere la quarta fiera internazionale, istituì questo tribunale, ma è presumibile che detta norma non abbia rappresentato altro che la mera ufficializzazione di una giurisdizione già esistente, dato che l'attività commerciale legata alle fiere già operava da oltre quattro decenni¹³. Pertanto, è verosimile che un apposito giudice esistesse già da tempo (Godart, 1905, pp. 66-67)¹⁴ e che con le lettere patenti del 1463 il sovrano abbia provveduto a sanzionare e perfezionare una realtà giurisdizionale già in funzione fin dal 1420, dandole finalmente veste ufficiale.

Gradualmente, la *Conservation* ampliò le proprie competenze, acquisendo giurisdizione esclusiva su tutte le questioni di diritto commerciale ed anche in materia di fallimento. Pertanto, da tribunale di fiera, attivo solo per la soluzione di specifiche controversie a queste connesse, di natura sia civile che penale, la *Conservation* accrebbe la propria importanza, sia in termini di attribuzioni, che di competenza *ratione temporis*, restando in carica tutto l'anno (Godart, 1905, p. 72).

Andò ad erodere, gradualmente, le competenze del tribunale consolare lionese, che, fin dalla nascita della nuova corte reale, lottò per limitarne la concorrenza. L'interesse del Consolato a non perdere la propria posizione di potere, portò alla riunione delle due giurisdizioni, avvenuta nel 1655, che determinò il riassetto strutturale della *Conservation*. Rimase il tribunale commerciale di Lione fino al 1795.

Davanti a questo magistrato venivano istruite le cause di fallimento, fraudolento e non, utilizzando il medesimo rito previsto anche per tutte le altre questioni di diritto commerciale, caratterizzato da sommarietà e snellezza di

¹⁰ Archives Municipales de Lyon (d'ora in poi [AML]), *Privileges des foires de Lyon, octroyez par les roys, tres-chrétiens, aux marchands françois & étrangers y négocians sous lesdits privileges, ou residens en ladite ville*, Paris, 1649, p. 74.

¹¹ Per la parte del testo dell'ordinanza regia dell'8 marzo 1463 relativa alle competenze della *Conservation*, si veda Vaësen, 1879, pp. 6-7.

¹² Conservata presso AML, HH 274, pièce 16.

¹³ Vaësen, 1879, p.5. Diversa la posizione di Fedou, secondo la quale era il *Consulat* a svolgere funzione di arbitro nel contenzioso di fiera, prima del 1463. Si veda Fedou, 1964, p. 113.

¹⁴ Si veda anche Vaësen, 1879, p. 5.

procedura (Vaësen, 1879, p. 5), al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di celerità del commercio, in particolare, tenendo conto del fatto che larga parte dei mercanti che frequentavano le fiere soggiornavano in città solo per il tempo necessario alla conclusione degli affari¹⁵.

Gli atti dei processi per fallimento, anche se solo parzialmente catalogati, sono conservati, per la maggior parte, presso gli Archivi Municipali di Lione, nel fondo FF riservato a polizia e giustizia¹⁶. Purtroppo, i fascicoli risultano quasi sempre incompleti, e, talvolta, danneggiati.

Inoltre, non ci è pervenuto alcun documento relativo ai procedimenti svoltisi innanzi alla corte durante il XVI secolo. Il primo caso di fallimento documentato, infatti, risale al 1618.

Tuttavia, gli atti consultabili ci permettono di ricostruire l'iter processuale che la giurisdizione ha seguito fino al 1655, anno della riunione al Consolato, ed oltre¹⁷, iter che, presumibilmente, era il medesimo anche per il secolo precedente, negli anni che immediatamente seguirono la sua istituzione formale.

Allo stesso modo, la documentazione conservata ci permette inoltre di dedurre l'alta incidenza degli accordi privati nell'ambito degli episodi di insolvenza che comportavano dunque un'ampia flessione delle relative procedure giudiziarie.

Secondo una classificazione fatta presso gli Archivi Municipali da Jeanne-Marie Dureau, i casi di fallimento portati davanti al tribunale regio lionese nella prima metà del XVII secolo, furono in media due o tre l'anno, con inevitabili picchi nei periodi di maggior difficoltà economica, legati soprattutto agli eventi bellici¹⁸.

Ma, come vedremo, quello che viene classificato come procedura fallimentare, spesso non era altro che un processo scaturito dalla contestazione di un accordo notarile.

¹⁵ Per una *ratio* del ricorso alla procedura sommaria riconducibile alla subalternità delle classi sociali, si veda Cerutti, 2003, p. 42. Sul medesimo rapporto tra sommarietà di procedura e *miserabiles personae*, si veda anche Hardwick, 2009, pp. 61-62.

¹⁶ Per un approfondimento, si veda Archives départementales et métropolitaines du Rhône (d'ora in poi [ADR]), Introduction à la série 8B 1-8B5269, Microsoft Word - 8_B.doc.docx (<hone.fr>).

¹⁷ Gli atti dei processi della *Conservation* successivi al 1655 sono conservati presso gli Archivi Municipali di Lione e, in parte, anche nel fondo 8B degli Archivi del Dipartimento del Rhône.

¹⁸ AML, 1C 651934 SAL, Dureau, pp. 36-43.

2. Il fallimento nei registri dei notai lionesi tra il XVI e XVII secolo

Dalla documentazione consultabile, si deduce che non era affatto infrequente l'uso di cercare una composizione bonaria della controversia, ricorrendo ad accordi stragiudiziali tra le parti coinvolte, redatti da notaio, e che successivamente la Corte doveva convalidare.

Tra gli atti dei vari processi per insolvenza instaurati nella prima metà del XVII secolo, infatti, si sono conservate sentenze di omologazione di accordi notarili, in cui è possibile individuare i riferimenti ai notai che provvedevano alla redazione di queste stipule. Richard Gascon ha fornito un elenco dei tipi di contratto che i notai redigevano su richiesta delle parti, laddove riuscissero a trovare una soluzione in via bonaria alla situazione di dissesto economico dei debitori insolventi (Gascon, 1971, pp. 884-887). In tal modo, creditori e debitori, speravano di poter evitare l'instaurazione della procedura fallimentare davanti alla *Conservation*, o di risolverla prima della relativa sentenza di condanna.

Detti accordi di natura privatistica, conservati nei registri notarili, potevano avere svariate forme: si passava dai semplici salvacondotti, che, proteggendo il debitore dall'arresto e dalla detenzione cautelare, gli permettevano di non interrompere la propria attività professionale e la conseguente produzione di reddito; alle moratorie, contratti di dilazione dei termini di pagamento, che permettevano al debitore di guadagnare il tempo necessario a reperire la liquidità di cui avrebbe difettato all'originaria scadenza (*contrats d'atermoisement*), fino a concludere veri e propri contratti di remissione dei debiti, in tutto o in parte, o dei soli interessi (Hilaire, 2000, pp. 59-63), detti anche concordati (*concordats* o *accords*).

I *contrats d'atermoisement* modificavano i tempi dell'adempimento ma non l'entità del debito. Pertanto, il debitore restava sì obbligato per l'intero ma senza che alcun interesse ulteriore maturasse a suo carico (Gascon, 1971, pp. 599-603).

Diversamente, con il concordato, i creditori rinunciavano a recuperare integralmente le somme loro dovute, accettandone una riduzione proporzionale alle sostanze del debitore. In un tale accordo ciascuna delle parti trovava il proprio tornaconto: se, da un lato, infatti, è palese l'interesse del mercante insolvente, che riusciva a liberarsi dal vincolo obbligatorio con un pagamento ridotto, anche per i creditori, la possibilità di ottenere un parziale adempimento aveva l'indubbio vantaggio di evitar loro i rischi connessi ai tempi, ai costi e agli esiti di una procedura giudiziale.

Nei registri notarili conservati presso gli Archivi del dipartimento del Rhône, si possono trovare numerosi atti di transazione commerciale, che coinvolgevano mercanti, francesi e stranieri, facoltosi e non, che frequentavano le fiere lionesi. Seguendo l'elenco dei notai delle fiere di Lione, redatto da Gascon (1971, p.

11)¹⁹, è stato possibile raccogliere i dati relativi ai contratti sottoscritti davanti ad alcuni di essi, attivi tra il XVI e il XVII secolo.

In particolare, i libri di Pierre Delaforest (professionalmente attivo tra il 1557-1605), noto per essere stato notaio dei mercanti italiani, oltre a contenere contratti prematrimoniali, costitutivi di doti *propter nuptias*, e testamenti, sono ricchi di transazioni economiche, tra cui diversi riconoscimenti di debito ed accordi di pagamento. Oltre ai libri dei notai cosiddetti “di fiera” (quali Pierre e Nicolas Dorlin, Claude Sonthonas e Benoît Du Troncy²⁰, rispettivamente attivi nel periodo 1536-1556, 1555-1599, 1575-1612, 1554-1589), anche i registri dei professionisti citati negli atti dei processi per fallimento instaurati davanti alla *Conservation*, come Jean Rémy (1636-1666), Philippe Papillon (1618-1659) o Pierre Bégule (1582-1626), offrono ricco materiale di studio.

Nel fondo 3E degli Archives départementales et métropolitaines du Rhône, la catalogazione dei libri notarili della città di Lione copre un periodo compreso tra la fine del XV e la prima metà del XX secolo, con l’eccezione del notaio Chaleyra (1380-1386), l’unico attivo nel XIV secolo di cui si siano conservati i libri ma che rappresenta un caso isolato²¹.

3. La giustizia privata degli atti notarili

Nonostante la possibilità di ricorrere al Conservatore, era frequente che, al fine di evitare l’instaurazione di una procedura fallimentare e la conseguente sentenza, si preferisse tentare previamente una conciliazione tra le parti in via bonaria, davanti ad un notaio.

Il ricorso all’istituto notarile, in materia di diritto commerciale, era molto frequente fin dal Medioevo, non solo per ragioni meramente economiche, considerato che l’onorario era accessibile anche alle classi sociali meno agiate²², ma, soprattutto, in virtù della ricchezza di informazioni di cui il notaio disponeva, grazie alla propria professione, che lo metteva a conoscenza delle

¹⁹ Nella bibliografia, Gascon elenca i notai la cui clientela era costituita principalmente da uomini d’affari.

²⁰ A proposito di Du Troncy, si veda Poisson, 1990, pp. 129-146.

²¹ ADR, Sous-série 3E Notaires, Introduction, p. 4.

²² ADR, Sous-série 3 E, Répertoire méthodique, Avant-propos, pp. 8-9.

condizioni finanziarie di larga parte degli operatori economici, grazie ad un informale scambio di notizie (Reyerson, 2001, p. 183)²³.

Il motivo per il quale anche in caso di contenzioso si preferisse rivolgersi ad un notaio piuttosto che al giudice è facilmente intuibile. Gli inconvenienti che comportava una procedura fallimentare, infatti, abbondavano sia in termini di costi, risultando questa spesso molto onerosa, che di tempi processuali, rispetto all'immediatezza della transazione privata, anche considerando che la procedura della *Conservation* aveva perso molto presto la snellezza delle origini.

A tutto ciò si aggiunga che, nelle more del processo, il debitore sarebbe stato costretto a sospendere la propria attività e la sentenza di fallimento avrebbe segnato ineluttabilmente il definitivo dissesto per la parte insolvente, senza essere soddisfacente per gli stessi creditori che l'avevano richiesta. Infatti, in caso di inadempimento contrattuale, vigeva ancora un rigoroso concetto di esecuzione personale, in luogo della mera esecuzione patrimoniale, per la quale, anche in caso di fallimento incolpevole, il debitore insolvente veniva privato della libertà personale e posto in detenzione, anche in via cautelare, con la conseguente interruzione dell'esercizio di ogni possibile attività produttiva di un reddito e, quindi, di ogni possibilità di restituzione del dovuto.

L'incarcerazione (*contrainte par corps*) rappresentava la tipica sanzione preventiva, in caso di fallimento, volta, grazie al suo carattere umiliante, ad indurre il debitore a pagare i propri debiti o, in caso di bancarotta fraudolenta, ad assicurarlo preventivamente alla giustizia (Hilaire, 1986, p. 328).

La sua applicazione si ampliò con la concessione di carte, franchigie e privilegi, che ne estesero l'utilizzo in ambito fieristico. Addirittura, in alcune città di fiera, gli stessi cittadini avevano il potere di eseguire l'arresto personale dei debitori "*forains*" e di trattenerli fino al completo pagamento del debito.

Lione, pertanto, si inseriva nel numero delle città che godevano di questo privilegio, suscitando l'invidia delle altre città francesi. Inoltre, data la sua intensa attività commerciale anche fuori dai quattro appuntamenti fieristici, detta regola era diventata norma permanente, valida per i mercanti, lionesi e stranieri, durante tutto il corso dell'anno (Biotti-Barchiesi, 1993, pp. 24-25).

Se la prospettiva dell'arresto e del pignoramento di tutti i beni avrebbe, anche da sola, indotto i debitori a ricercare ogni possibile soluzione alternativa all'apertura del fallimento, ricorrendo al notaio regio, vi erano due ulteriori

²³ A proposito delle fonti di informazione dei notai parigini, si veda Claustre, 2013, pp. 587-588.

importanti questioni che motivavano fermamente i mercanti banchieri a tentare un accordo contrattuale.

La prima era rappresentata dall'impossibilità di partecipare alle fiere successive, se non si fossero saldati i debiti pendenti. Pertanto, l'interesse di conservare il proprio posto nel network affaristico lionese costituiva un valido motivo per soluzioni preventive e immediate, quali un notaio poteva offrire.

La seconda, non meno importante, era rappresentata dall'impossibilità di avvalersi della *cessio bonorum* in giudizio. Questo istituto, che avrebbe permesso l'attenuazione delle dannose conseguenze di una sentenza di fallimento, non era ammesso nei casi relativi a crediti sorti nell'ambito delle fiere di Lione, così come di quelle della Champagne (Dupouy, 1960, pp. 17-18). Ciò implicava che solo l'accordo in via bonaria permettesse la tutela dell'elemento della *fides*, essenziale al mantenimento delle relazioni commerciali. Così come per tutto il medioevo gli Statuti comunali italiani avevano punito il fallimento del mercante insolvente in modo severo ed umiliante, per sanzionare l'inadempimento ad un canone fondamentale della mercatura, quale l'affidamento (Santarelli, 1992, p. 68), ancora nei secoli successivi, l'elemento della fiducia continuava a rappresentare uno dei cardini essenziali della rete di relazioni commerciali che i mercanti intessevano durante la loro carriera. Pertanto, il mancato pagamento dei debiti, oltre a mettere a rischio la partecipazione alle fiere successive, metteva a repentaglio la reputazione professionale del mercante²⁴. Lo stesso valeva per gli stranieri, ai quali la strategia della fuga, così spesso utilizzata fin dal Medioevo, non avrebbe portato alcun vantaggio, data l'esecutività delle sentenze lionesi su tutte le piazze commerciali europee (Gascon, 1971, p. 600). Di qui, l'interesse ad adoperarsi attivamente per la soddisfazione dei creditori e di avvalersi dello strumento contrattuale privatistico che, oltre alla speditezza, presentava il vantaggio di maggior discrezione rispetto ad un processo pubblico.

²⁴ Sul rapporto tra comportamento economico e pubblica fama, tale da influire sullo status di cittadino, si rinvia ai lavori di Giacomo Todeschini, in particolare, 2011a. La cattiva reputazione del debitore insolvente poteva rapidamente portare alla presunzione di frode in presenza di determinati elementi, quali, ad esempio, la *suspectio de fuga*. A proposito di questa capacità della reputazione ad assurgere a criterio probante di un crimine, si veda sempre Todeschini, 2011, pp. 310-311.

4. La sentenza di omologazione della *Conservation*: uno strumento di tutela dei debitori

Una volta raggiunto l'accordo tra le parti, vi era obbligo di ottenerne la validazione da parte della *Conservation* attraverso una sentenza di omologa dello stesso. In tal modo, la pattuizione diveniva un valido titolo esecutivo per agire in giudizio in caso di contestazione del contratto da parte di terzi. Con l'omologazione giudiziale, infatti, la scrittura privata acquisiva efficacia *erga omnes*, diventando opponibile a chiunque la contestasse.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il più delle volte, almeno in base alle sentenze di omologa pervenute, la parte che più spesso aveva interesse ad agire in giudizio per ottenere l'omologazione dell'accordo e, in seguito, la sua esecutività, non era il creditore desideroso di tutelarsi nei confronti di un debitore insolvente, bensì quest'ultimo. Pur avendo sottoscritto un atto che lo proteggeva dall'avvio di una procedura fallimentare, il debitore, infatti, si ritrovava spesso nella condizione di doversi difendere da quei creditori, cosiddetti, refrattari, che avevano rifiutato la sottoscrizione dell'accordo, in quanto ritenevano di poter ottenere maggiore soddisfazione per via giudiziale. Questi, pertanto, si costituivano come convenuti nel processo, nell'ambito della procedura di omologazione instaurata dal debitore, opponendosi all'accoglimento della domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto, e la conseguente condanna dell'attore al pagamento dei debiti per l'intero e alla scadenza originaria.

Le motivazioni che venivano poste a fondamento della loro opposizione, potevano andare dalla semplice contestazione relativa al difetto di maggioranza dei creditori, alla dimostrazione del dolo del debitore, il quale poteva aver nascosto, o alienato, i propri beni in frode ai creditori. La mala fede, infatti, avrebbe invalidato l'accordo notarile che, pertanto, non avrebbe potuto essere omologato dalla *Conservation*.

In caso di rigetto dell'opposizione, la corte provvedeva, in primo luogo, a condannare i creditori refrattari ad aderire all'accordo notarile, sottoscrivendolo:

(...) Et en consequence de ce les avons condamnés et condamnons a entrer au Contract d'accord et Icelly Soubscripre (...)

(...) Avons Authorisé approuvé et esmollogué Authorisons apprennons et esmolloguons Led[ict] contract condamné et condamnons tant Led[ict] gayot Et

tous sesd[icts] creanciers soubscripts et refractaires à L entiere observa[ti]on d
Icelluy de point en point selon sa forme et teneur (...) ²⁵

Inoltre, li diffidava dal molestare i debitori entro i termini del contratto, pena la perdita del proprio credito:

(...) Et sont faictes deffences ausd[icts] creanciers soubscripts et reffractaires de par cy appres Inquietter et molester led[ict] G[ay]o[t] en ses personne et biens pour Les debtes dud[ict] contract hors Les termes du p[rese]nt Jugement (...) a peyne contre Lesd[ict] creanciers de perte de leurs debtes (...) ²⁶.

Nel periodo antecedente al 1655, data in cui la *Conservation* venne riunita al Consolato, le sentenze di omologa conservate presso gli Archivi Municipali di Lione, finora reperite non corrispondono agli accordi rinvenuti nei registri notarili.

Le ragioni possono essere ricondotte a due ordini di motivi. Da un lato si può ritenere che, nonostante l'obbligo di legge, si provvedesse a richiedere l'omologazione solo in caso di necessità, e cioè quando vi fosse un'effettiva contestazione dell'accordo. Probabilmente, infatti, laddove fosse possibile evitare una procedura economicamente onerosa, è verosimile che il ricorso alla corte venisse limitato alla sola ipotesi in cui il rischio di contestazione fosse effettivo. Di conseguenza, numerosi accordi non uscirono mai dai registri notarili, dove restano quale unica testimonianza della transazione.

Dall'altro, quando si provvedeva a chiedere la pronuncia della corte, è probabile che, una volta intervenuta la sentenza di omologa, l'obbligo di conservazione dell'atto da parte del notaio venisse meno, in quanto l'accordo era ormai convalidato dal tribunale regio ed archiviato presso la cancelleria dello stesso. Questo spiegherebbe la ragione per la quale nei libri dei notai non si ritrovino gli accordi validati dalla *Conservation*.

Infatti, trascrivendo le sentenze di omologa reperite nel fondo *FF Justice et Police* degli Archivi Municipali di Lione, tra gli atti delle procedure fallimentari della prima metà del XVII secolo, ho potuto individuare con chiarezza il nome del notaio davanti al quale l'accordo relativo era stato sottoscritto, nonché la data di redazione del contratto privato. Tuttavia, la ricerca dell'accordo originario eseguita nei libri notarili corrispondenti ai parametri indicati, non ha dato frutti, nonostante il documento processuale permetterebbe di eseguire la

²⁵ AML, Fond Police et Justice, FF 0124, ff. 4r-v.

²⁶ AML, *Ibid*, ff. 4v.

ricerca piuttosto agevolmente, essendo gli archivi notarili ordinati per notaio e anno. La stipula contrattuale non è reperibile. Conseguentemente, non è stato pertanto possibile un confronto del patto privato, prima e dopo l'intervento dell'autorità giurisdizionale.

Una comparazione dell'accordo così come formato davanti al notaio, e, successivamente, del medesimo accordo, una volta superata la validazione della giurisdizione commerciale, permetterebbe un'analisi del tipo di controllo eseguito dall'autorità giudicante, facendo così luce sulla misura del potere discrezionale che il giudice commerciale poteva esercitare in questo tipo di processo. In particolare, se si trattasse di un controllo meramente formale, limitato cioè ad una verifica di rispetto delle forme stabilite dalla legge, o sostanziale, implicante la possibilità per il Conservatore di intervenire discrezionalmente anche sul contenuto dell'accordo²⁷.

Altri motivi di assenza nei registri dei notai degli accordi richiamati dalle sentenze della *Conservation* possono essere relativi alla perdita o alla mancata conservazione di alcuni registri, ma resta verosimile ritenere che, laddove le parti si risolvessero a procedere all'avvio della fase processuale di omologazione, il notaio fosse esonerato dall'obbligo di conservazione della copia dell'atto, una volta che questo fosse validato con sentenza e che l'obbligo di conservazione si trasferisse così in capo alla cancelleria del tribunale. Se così fosse, i rari casi di preservazione del contratto anche nel libro del notaio potrebbero rappresentare un'eccezione dovuta al mancato raggiungimento dello scopo, come nel caso di Jean David, "*maistre ouvrier en draps de soye*"²⁸, il cui notaio, Jean Rémy (1636-1666)²⁹, conservò copia dell'accordo stipulato con i creditori anche dopo l'instaurazione della procedura di omologa davanti alla corte. Nel relativo fascicolo d'ufficio del processo istruito davanti alla *Conservation*, però, manca una copia della relativa sentenza, non sappiamo se perché andata perduta o perché mai pronunciata. In questo secondo caso, si potrebbe supporre che, in assenza di omologa, pur essendo il contratto notarile acquisito agli atti processuali, il notaio restasse obbligato a conservare l'atto privato, ed ecco il motivo per cui l'accordo è tuttora reperibile all'archivio notarile.

In ogni caso, avendo analizzato solo una parte degli atti notarili, è possibile

²⁷ Sul ruolo del giudice quale mero controllore nell'ambito della procedura sommaria, si veda Cerutti, p. 55.

²⁸ ADR, sous-série 3E, 851, ff. 170r-171v.

²⁹ ADR, 3 E, Répertoire méthodique, Avant-propos, 1992-2017, pp. 598-599.

che, grazie ad ulteriori ricerche, emergano elementi utili all'approfondimento di questo aspetto.

L'iter processuale che il debitore doveva seguire, al fine di ottenere protezione nei confronti dei creditori refrattari, pertanto, iniziava davanti a un notaio per concludersi con sentenza della corte sull'omologazione dell'accordo raggiunto in via amichevole.

In questo senso, si potrebbe pensare ad una sorta di collaborazione tra il notariato locale e la giurisdizione commerciale, curando ciascuno, rispettivamente, due fasi, la prima stragiudiziale e la seconda giudiziale, della stessa procedura. D'altro canto, il rapporto tradizionale tra i due organismi avrebbe permesso l'instaurazione di una prassi in tal senso. I notai, infatti, già in epoca medievale nelle città italiane (Santi Calleri, 1966, pp. 41-52), erano a stretto contatto con la sfera giudiziaria locale, potendo ricoprire la funzione di giudice, o di cancelliere, nell'ambito delle giurisdizioni (Hilaire, 2000, p. 136).

I notai lionesi, inoltre, come i Conservatori, rivestivano un ufficio pubblico, una carica che, dal 1542, divenne ufficialmente di nomina regia, in quanto i *notaires royales* erano ufficiali del *Sénéchaussée et siege présidial*, e la corona, con appositi provvedimenti, ne determinava il numero, limitando l'accesso alla corporazione (la *Communauté des Notaires royaux de la ville de Lyon*³⁰), e subordinando l'approvazione dei loro regolamenti alla convalida da parte del siniscalcato³¹.

Allo stesso modo, la *Conservation*, come già detto, rappresentava un'istituzione giudiziaria regia, istituita dalla corona stessa e da questa dipendente, anche se la giurisdizione consolare lionese intervenne più volte al fine di portarla sotto il proprio controllo, fino ad arrivare all'acquisto, in senso stretto, della corte, che portò alla sua riunione al consolato municipale nel 1655 (Godart, 1905, p. 71).

Pertanto, sarebbe verosimile credere che tra i notai ed il giudice conservatore potesse instaurarsi un rapporto di collaborazione nella soluzione delle controversie radicate davanti alla sua corte. Tuttavia, non risulta documentato alcun rapporto ufficiale tra le due istituzioni, accanto ad una collaborazione di fatto. Al contrario, è verosimile che l'intervento del notaio in materia di inadempimento contrattuale non fosse necessariamente gradito alle autorità giudiziarie³², se si considera che i notai altro non facevano che andare incontro

³⁰ AML, Série FF0741, f. 6.

³¹ AML, Série FF0741, *ibid.*

³² In proposito si veda Hilaire, 2000, pp. 58-60.

alle esigenze immediate delle parti richiedenti, anche a costo, in alcuni casi, di eludere determinati obblighi normativi, magari a scapito di altri creditori. La necessità di reperire soluzioni gradite ai clienti, infatti, poteva indurre il professionista ad aggirare la legislazione vigente³³, portando, in numerosi casi, all'evoluzione dell'atto notarile, fino ad influenzare il diritto stesso, modificandolo, per colmarne le lacune normative³⁴.

Tuttavia, di fatto, notai e giudici si trovavano a curare due fasi di una prassi che fu di tale portata da ridurre consistentemente il carico di lavoro della *Conservation* per i casi di insolvenza. Le sentenze di omologa, che rappresentano la maggioranza delle decisioni in materia di fallimento, dimostrano che la procedura giudiziale, in caso di dissesto finanziario, si attivava o si concludeva prevalentemente in virtù di un accordo privato di cui si chiedeva il riconoscimento formale.

5. La lingua degli atti notarili

È probabile che la natura internazionale delle transazioni commerciali abbia avuto delle ripercussioni sulla forma degli atti dei notai lionesi, in particolare sulla lingua utilizzata, dal momento che, alla fine del XVI secolo, in alcuni registri dei notai di ferasi trovano ancora degli atti redatti in lingua latina.

Il dato è rilevante considerato che, nel 1539, l'ordinanza di Villers-Cotterêts (Hilaire, 2000, p. 371), oltre a stabilire l'obbligo di redazione degli atti per esteso, superando le abbreviazioni delle minute, statuì che da quel momento la lingua ufficiale per gli atti pubblici sarebbe stato il francese, sostituendo il latino e le altre lingue diffuse nelle diverse regioni della Francia.

In realtà, un primo abbandono di quella che si considerava la lingua del diritto da parte dei notai dei paesi di diritto scritto si era manifestato già alla fine del XV secolo³⁵, quando si iniziava ad inserire all'interno della formula latina un dispositivo redatto nella lingua delle parti, in modo da rendere gli atti più accessibili alla clientela.

Successivamente, altre regioni avevano gradualmente seguito questa tendenza, fino ad arrivare ad un intervento della monarchia, che nel 1533 invitò i notai ad utilizzare la lingua volgare dei contraenti. L'ultimo passo fu

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibi*, pp. 293-294. In proposito, vedere anche Chabot, 1999, pp. 493-523.

³⁵ La più antica documentazione notarile redatta in francese pervenutaci risale al 1460. Si veda *Ibid*, p. 42.

l'Ordinanza del 1539, intervenuta, nella quasi totalità dei casi, a formalizzare una prassi già in uso dal 1460 circa³⁶.

Tuttavia, nei libri notarili lionesi, in particolare in quelli di Pierre Delaforest³⁷ e di Benoît Du Troncy, numerosi atti sono redatti in latino anche dopo questa data. Indubbiamente, la tradizione dei paesi di lingua scritta aveva influito sulla permanenza di questa lingua nelle aree meridionali del regno. L'introduzione della figura del notaio in Francia, infatti, era avvenuta a partire dal 1140, grazie alla via commerciale, proprio tramite le regioni del sud, in particolare grazie ai rapporti tra Genova ed i porti della Linguadoca e della Provenza. La professione notarile si diffuse, pertanto, in tutto il Midi e, gradualmente, verso il nord, portando con sé il formulario di origine italiana fortemente improntato allo *Ius Commune*, il diritto romano pervenuto attraverso giuristi francesi formati in Italia o in Francia presso i Glossatori italiani installatisi nelle regioni francesi del sud, in lingua latina (Hilaire, 2000, pp. 35-52).

Inoltre, i primi notai, tra il XIII ed il XV sec. furono i *notarii curiae*, i notai, cioè, dell'*officialité*, la giurisdizione ecclesiastica, che in una città come Lione, a lungo sotto il potere dei vescovi, ebbe notevole impatto e per i quali la lingua latina ebbe vita più duratura. Più tardi, apparvero i primi notai reali ma fu solo dal 1542, che quella notarile divenne ufficialmente una carica reale in virtù della quale i notai regi erano ufficiali del siniscalcato, uno dei distretti giudiziari, amministrativi e finanziari del regno³⁸.

Un'ulteriore considerazione, non meno importante delle precedenti, riguarda l'impatto che lo sviluppo della stampa lionese (Godart, 1905, p. 39) ebbe in merito alla diffusione delle opere giuridiche e dei formulari notarili colti, influenzati dai formulari italiani dei maestri della scuola notarile bolognese del Duecento (Hilaire, 2000, pp. 119-129). Dalla fine del XV secolo, Lione era diventata uno dei più importanti mercati europei del libro (Gascon, 1971, p. 104). Certamente, rispetto ad altre aree della Francia ove la circolazione di queste opere dotte era alquanto ridotta, a causa del loro costo elevato, Lione ebbe il vantaggio di poter offrire ai propri notai un più agevole approccio alle opere giuridiche dotte redatte in lingua latina.

A tutti questi elementi, si aggiunga l'ambiente internazionale delle fiere che, inevitabilmente, promuoveva l'utilizzo di una lingua veicolare comune e che, pertanto, ha inevitabilmente contribuito alla sopravvivenza della lingua latina

³⁶ *Ibi*, pp. 52-54.

³⁷ ADR, Sous-série 3E, 4157- 4201.

³⁸ ADR, *Les notaries, minutes et répertoire*, <https://archives.rhone.fr/download.cgi?filename=accounts/mnesys_cg69/datas/cms/les%20cl%C3%A9s%20notaires.pdf>.

nella prassi notarile lionese, laddove le transazioni coinvolgessero mercanti di lingue diverse. La forte affluenza periodica, ma anche la stabile presenza, di comunità straniere di mercanti e banchieri, aveva indotto al mantenimento di una lingua sovranazionale per la redazione di quegli atti suscettibili di esecuzione anche fuori dalla stessa Lione, ogni volta che le parti ne facessero richiesta. Ne derivò così un ritardo nell'adeguamento alle nuove normative sulla lingua, che la corona aveva imposto al fine di rafforzare il processo di accentramento politico-amministrativo del regno. Si pensi, ad esempio, agli atti relativi alle filiali delle compagnie toscane che mantennero sempre uno stretto legame con la casa madre. In proposito, lo studio di Viallon sui mercanti lucchesi che frequentavano le fiere di Lione, ben descrive l'abitudine che questi avevano di trascrivere tutti gli atti passati davanti ai notai lionesi, in genere specializzati nei rapporti con gli italiani, anche davanti ai propri notai di famiglia a Lucca (Viallon, 2013, p. 3).

La preponderanza di quest'ultima motivazione è sostenuta dai dati, considerato che la quasi totalità degli atti redatti in latino reperiti coinvolge mercanti o compagnie straniere.

Di conseguenza, nonostante il precoce abbandono del latino per iniziativa degli stessi notai, già prima dell'intervento normativo regio, in varie aree della Francia, per tutto il Cinquecento, la lingua del diritto romano continuò ad essere utilizzata da alcuni di essi, in particolare per le stipule in materia di commercio in ambito fieristico.

6. Conclusione

Il ruolo dei notai lionesi nella redazione degli accordi fallimentari, stipulati tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo, fu determinante nel realizzare una forma di giustizia privata, caratterizzata da immediatezza e spirito di collaborazione: in alternativa alla procedura giudiziale istaurata davanti al tribunale della *Conservation*, infatti, tramite i cosiddetti *contrats d'atermoiement* e gli *accords*, i notai riuscirono ad offrire un sistema di composizione delle controversie legate allo stato di insolvenza dei debitori francesi e stranieri che, rispetto a una procedura fallimentare, risultava indubbiamente vantaggioso per entrambe le parti contrattuali. L'accordo notarile era, allo stesso tempo, meno dannoso per i debitori ma ugualmente efficace per la soddisfazione dei creditori, in modo da permettere, ai primi di evitare le nefaste conseguenze economiche e personali del fallimento, che non permetteva all'insolvente di attivarsi per il recupero di liquidità, ai secondi di assicurarsi l'adempimento di almeno una parte dell'obbligazione pecuniaria, evitando costi ed oneri

processuali. A supporto di questa teoria vi sono, accanto ai numerosi accordi notarili, le sentenze di omologazione pronunciate dalla giurisdizione commerciale lionese, che rappresentano la maggioranza delle decisioni in merito a procedure di insolvenza.

La forte presenza straniera ha lasciato traccia nei registri notarili anche in merito alla forma degli atti, inducendo i notai di affari a mantenere, in alcuni casi, la redazione in lingua latina, nonostante le nuove norme introdotte dall'ordinanza del 1539.

7. Bibliografia

- Bayard, Françoise (2011) 'a reconstruction économique à Lyon sous Henri IV (1598-1610)', in Bayard, Françoise - Boucher, Jacqueline (Collectif) *Henri IV et Lyon, La ville du XVIIe siècle*. Lyon: Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire.
- (1971) 'La banque italienne à Lyon. Les Bonvisi, marchands banquiers à Lyon, 1575-1629', *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 26 (6) (Nov. - Dec.), pp. 1234-1269.
- Biotti-Barchiesi, Françoise (1993) *Faillites et banqueroutes de la Renaissance à la fin de l'ancien régime*. Thèse de doctorat en histoire du droit sous la direction de Jean Hilaire, Paris 2.
- Brésard, Marc (1914) *Les foires de Lyon au XVe et XVIe siècles*. Paris: A. Picard.
- Calleri, Santi (1966) *L'Arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*. Milano: Giuffrè Editore.
- Cerutti, Simona (2003) *Giustizia sommaria, Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*. Milano: Feltrinelli Editore.
- Chabot, Isabelle (1999) 'Seconde nozze e identità materna a Firenze tra Tre e Quattrocento', Seidel Menchi, Silvana - Jacobson Schutte, Anne - Kuehn, Thomas (a cura di) *Tempi e spazi della vita femminile nella prima età moderna. Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*. Bologna: Il Mulino, pp. 493-523 (Quaderni, 51).
- Claustre, Julie (2013) 'Vivre à crédit dans une ville sans banque (Paris, XIVE-XVe siècle)', in *De Boeck Supérieur. Le Moyen Age*, 3 (Tome CXIX) pp. 567-596.
- De Roover, V. Raymond (1963) *The rise and decline of the Medici Bank 1397-1494*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

- Dini, Bruno (2006) 'I mercanti banchieri italiani e le fiere di Ginevra e di Lione', in *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*. Firenze: University Press.
- Duby, Georges (2001) *Storia della Francia, Vol. I Nascita di una nazione, dinastie e rivoluzioni dalle origini al 1582*. Milano: Bompiani.
- Dupouy, Claude (1960) *Le droit des faillites en France avant le code de commerce*. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias.
- Edwards, Jeremy - Ogilvie, Sheilagh (2011) 'What lesson for economic development can we draw from the Champagne fairs?', *Explor. Econ. Hist.*, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1837310>> (13 gennaio 2022).
- Gascon, Richard (1971) *Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle, Lyon et ses marchands*. 2 vol. Paris: Mouton.
- Gaulin, Jean-Louis - Rau, Susanne (2019) *Lyon vule d'ailleurs (1245-1800), Échanges, compétitions et perceptions*. Lyon: Presses universitaires de Lyon.
- Godart, Justin (1905) *La juridiction consulaire à Lyon: la Conservation des privilèges royaux des foires, 1463-1791, Le Tribunal de Commerce, 1791-1905*. Lyon: A. Rey et Cie.
- Le Gouic, Olivier (2019) *Lyon et la mer au XVIIIe siècle, Connexions atlantiques et commerce colonial*, Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Hardwick, Julie (2008) *Family Business: Litigation and the Political Economies of Daily Life in Early Modern France*. Oxford: Oxford University Press.
- Hilaire, Jean (1986) *Introduction historique au droit commercial*. Paris: Presses universitaires de France.
- (2000) *La science des notaires, Une longue histoire*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Huvelin, Paul (1897) *Essai historique sur le droit des marchés et des foires*. Paris: Arthur Rousseau Editeur.
- Javanaud, Caroline (2010) 'Le statut de l'étranger dans le Royaume de France, du Moyen-âge à la Révolution', in *Regards sur le droit des étrangers*. Toulouse: Presses Universitaires de Toulouse 1.
- Olivier-Martin, François (1938) *L'organisation corporative de la France d'ancien régime*. Paris: Librairie du Recueil Sirey.
- Matringe, Nadia (2016) *La banque en Renaissance, Les Salviati et la place de Lyon au milieu du XVIe siècle*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

- Orlandi, Angela (2002) *Le Grand Parti, Fiorentini a Lione e il debito pubblico francese nel XVI secolo*. Firenze: Leo S. Olschki Editore.
- Pallini-Martin, Agnès (2018) *Banque, négoce, politique. Les Florentins à Lyon au moment des guerres d'Italie*. Paris: Classiques Garnier.
- Poisson, Jean-Paul (1990) *Notaires et société, Travaux d'histoire et de sociologie notariales*, 2 Toms. Paris: Economica.
- Reyerson, Kathryn (2001) *The art of deal. Intermediaries of trade in medieval Montpellier*. Leiden-Boston-Köln: Brill.
- Santarelli, Umberto (1992) *Mercanti e società tra mercanti*. Torino: Giappichelli Editore.
- Todeschini, Giacomo (2011) *Come Giuda. La gente comune e i giochi dell'economia all'inizio dell'età moderna*. Bologna: Il Mulino.
- (2011a) 'La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell'Italia dei secoli XIV-XV', in Lori Sanfilippo, Isa - Rigon, Antonio (a cura di) *Fama e publica vox nel medioevo*. Atti del convegno XXI edizione Premio internazionale. Ascoli Piceno. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo; 2011.
- Tognetti, Sergio (2013) *I Gondi di Lione, Una banca d'affari fiorentina nella Francia del primo Ciquecento*. Firenze: Leo S. Olschki Editore.
- Vaësen, Joseph (1879) *La juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime, Etude historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-1795)*. Lyon: Impimerie Mougin - Rusand.
- Viallon, Marie (2013) 'L'innovation lucquoise dans la soierie lyonnaise au XVIe siècle', in *Histoire de la soierie lyonnaise*. Lyon: France.

8. Fonti

Archives Municipales de Lyon (AML):

1C8566, *Privileges des foires de Lyon, octroyez par les roys, tres-chrétiens, aux marchands françois & étrangers y négocians sous lesdits privileges, ou residens en ladite ville*, Par Guillaume Barbier, imprimeur & libraire ordinaire du Roy, 1649.

Série FF Police et Justice, FF0124, FF0741

1C 651934 SAL, Jeanne-Marie Dureau, *Les Archives du Tribunal de la Conservation de Lyon*

Archives Départementales du Rhône (ADR) :

Minutes et répertoires des notaires de Lyon 1380-1386, 1495-1946, 3 E, Actes et registres de Jean Rémy: 3E851 (1636-1644), ff. 170r-171v.

Minutes et répertoires des notaires de Lyon 1380-1386, 1495-1946, 3 E, Contrats, carnet et actes particuliers de Pierre Delaforest (1557-1605), 3E4157-3E4201.

Minutes et répertoires des notaires de Lyon 1380-1386, 1495-1946, 3 E, Répertoire méthodique établi par Georges Cuer, conservateur, avec le concours de Philippe de Bagneux et Benoît Faure-Jarrosion, et publié sous la direction de Philippe Rosset, conservateur général, directeur des Archives départementales du Rhône. Annexes et notices refondues par Marion Duvigneau, conservateur du patrimoine. Tenu à jour par Marc Ortiz-Gomez, adjoint du patrimoine, sous la direction de Sophie Malavieille, conservateur du patrimoine. 1992-2017.

<https://archives.rhone.fr/download.cgi?filename=accounts/mnesys_cg69/datas/cms/les%20cl%C3%A9s%20notaires.pdf>

9. *Curriculum vitae*

Laureata in Storia del diritto italiano medievale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, con la tesi *Ius mercatorum e Statuti fiorentini: il caso del fallimento*, svolge un dottorato in Storia del diritto presso il dipartimento di Public Law and Governance della Tilburg Law School (TLS), nei Paesi Bassi, nell'ambito del progetto *Coherence in Law through Legal Scholarship*, conferito al Prof. Dave De ruysscher (ERC Starting Grant, nr. 714759). Ha partecipato come invited speaker a conferenze e scuole dottorali, tra le quali l'Annual Forum "Identity, Citizenship and Legal History" (Bruxelles 5-8 Giugno 2019), il 22 Belgian & Dutch Colloquium of History of Law (Liegi, 4-15 giugno 2019) il VI Seminario di studi dottorali di storia ed economia nei paesi del Mediterraneo (ISMED-CNR, Napoli, 30 settembre-4 ottobre 2019) e *Identity, Citizenship and Commerce* (CORE-VUB, Bruxelles, 7-9 novembre 2019). Pubblicazioni: '*Ius mercatorum and statutes of Florence during the 14th and 15th centuries: the case of bankruptcy*', in *Glossae European Journal of Legal History*, 16 (2019); "With a little help from friends" (De ruysscher, D. & Lupi, M.), Web publication: <<http://www.clls.eu/single-post/2019/01/17/with-a-little-help-from-friends>>, 2019 e 'The *bannum* in Florentine bankruptcy law (Fourteen-Fifteen Centuries)', in *Commerce, Citizenship, and Identity in Legal History*, (vol. 54), Brill, (accepted/in press).

© Copyright: Author(s).

Gli autori che pubblicano con *RiMe* conservano i diritti d'autore e concedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione con i lavori contemporaneamente autorizzati ai sensi della

Authors who publish with *RiMe* retain copyright and grant the Journal right of first publication with the works simultaneously licensed under the terms of the

“Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License”



Il presente volume è stato pubblicato online il 31 dicembre 2021 in:

This volume has been published online on 31st December 2021 at:

<http://rime.cnr.it>

CNR - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
Via Giovanni Battista Tuveri, 128 - 09129 Cagliari (Italy).
Telefono | Telephone: +39 070403635 / 070403670.
Sito web | Website: www.isem.cnr.it

